

(N. 1385)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOMBARDIERI, CODAZZI, GRAZIOLI, MELANDRI, MANCINO, AMADEO, CENGARLE, MANENTE COMUNALE, ROMEI, PATRIARCA, SAPORITO, PACINI, PALA, TANGA, LONGO, SANTALCO, GRASSI BERTAZZI, TRIGLIA, TOROS e FORNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1981

Norme di integrazione e di modifica della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, per introdurre la disciplina dell'apprendistato a favore dei giovani diplomati che intendono impiegarsi nelle
aziende

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti noto come il problema della disoccupazione giovanile assuma dimensioni ed aspetti sempre più gravi nel persistere della crisi economica. Le speranze aperte dalla legge numero 285 del 1° giugno 1977 si sono scontrate non solo con una situazione obiettivamente difficile ma anche con resistenze presenti nei datori di lavoro e nei sindacati lavoratori.

Nell'esaminare i dati riguardanti i giovani in cerca di prima occupazione, si ha conferma di un aspetto già rilevabile nell'osservazione delle liste comunali dei disoccupati, e cioè della percentuale crescente di disoccupazione di giovani in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore o di diploma, con la conseguenza della di-

spersione di un patrimonio culturale, e con l'effetto di una sempre più profonda frustrazione dei giovani e di un distacco tra scuola e società.

Non c'è dubbio che si pone al Parlamento il problema di rivedere la legge vigente sull'apprendistato per modificarla in direzione di una necessaria saldatura tra scuola e lavoro, ma la complessità della materia richiede indubbiamente una profonda riflessione e, soprattutto, sperimentazioni utili alla innovazione della disciplina.

L'osservazione attenta dei fatti sociali permette di evidenziare tuttora consistenti sacche di lavoro « nero » che procurano, con le evasioni previdenziali e fiscali, ma soprattutto attraverso l'illegittima organiz-

zazione del lavoro, indubbi squilibri economici e sociali.

Al contrario è da presumere che, ove i datori di lavoro fossero invogliati ad assumere come apprendisti anche i giovani muniti di titolo di studio superiore, le risorse del lavoro « occulto » potrebbero essere convogliate verso reali nuove occupazioni, riducendo nettamente la disoccupazione giovanile.

Il periodo di tirocinio, peraltro, nulla toglie al pieno valore legale del titolo di studio conseguito dai giovani, i quali avrebbero, come tirocinanti, la possibilità di utilizzare le cognizioni teoriche acquisite, avendo l'occasione di arricchire il proprio bagaglio professionale attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutto ciò che tale ineguagliabile esperienza comporta, anche sotto il profilo umano e sociale.

L'articolo 1 dispone in deroga alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, che possono essere assunti presso aziende private o a partecipazione statale o che godano di capitali o finanziamenti da parte di enti pubblici, giovani in possesso del diploma di scuola media di secondo grado o diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato, per un periodo di « tirocinio formazione ». Si parla di tirocinio e non di apprendistato poichè si suppone che, attraverso l'iter scolastico necessario al conseguimento del diploma, il giovane abbia assunto una formazione culturale specifica.

Attraverso il periodo di tirocinio di anni due, com'è previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, si mira ad assicurare un periodo che consenta o un definitivo inserimento presso l'azienda datrice di lavoro o, comunque, l'acquisizione di capacità che permettano di competere sul mercato del lavoro ai fini della ricerca di nuove occupazioni, superando il circolo vizioso rappresentato dalla normale richiesta di esperienze di lavoro da parte dei giovani assunti, in mancanza di aziende che si prestino a fornirle.

Con gli articoli 3 e 4 viene stabilito che il giovane lavoratore assunto come tirocinante godrà delle leggi che regolano i rapporti di lavoro e che potrà essere licenziato solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o per giustificato motivo ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e con i limiti e gli obblighi di cui agli articoli 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'articolo 5 riguarda gli obblighi che le aziende hanno per far sì che al giovane venga data la giusta assistenza nello svolgimento della sua attività di tirocinante.

L'articolo 6 prevede la possibilità di richiesta nominativa per le aziende con meno di venti dipendenti e nella misura del 50 per cento per le aziende con più di dieci dipendenti.

Le aziende assuntrici (vedi art. 7) debbono provvedere al versamento dei contributi, come previsto per gli apprendisti, per tutta la durata del periodo di tirocinio.

Inoltre, dal punto di vista retributivo, sempre per il periodo di tirocinio, verrebbero osservati i contratti collettivi di lavoro per gli impiegati di prima assunzione.

Gli articoli 8 e 9 regolano gli obblighi delle aziende nei confronti dei tirocinanti e le tutele particolari in merito alle attività per le quali il giovane è stato assunto.

Con l'articolo 10 si assicura la vigilanza sull'osservanza della legge; vigilanza che verrà esercitata dal Ministero del lavoro per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

In sostanza, il disegno di legge mira a consentire l'estensione delle condizioni previste per l'apprendista ai giovani che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore.

Il problema di dare una occupazione ai giovani è essenziale e non va lasciato nulla di intentato.

Il presente disegno di legge si muove in questa direzione e, senza avere la pretesa di risolvere il grave problema dei giovani diplomati disoccupati, indica una possibilità nuova in materia di occupazione giovanile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A modifica e a integrazione della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, e del successivo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, possono essere assunti in qualità di tirocinanti presso aziende private o presso aziende a partecipazione statale, o che comunque godano di capitali o finanziamenti da parte di enti pubblici, i giovani dai 17 ai 24 anni, muniti del diploma di scuola media di secondo grado o di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato, che intendono apprendere le cognizioni tecnico-pratiche necessarie per l'inserimento nelle aziende stesse.

Art. 2.

Il periodo di tirocinio non può superare la durata di due anni.

Al termine del tirocinio il giovane acquisirà il diritto di priorità nell'assunzione nella mansioni per le quali il tirocinio è stato svolto.

Una prima assunzione può avvenire anche a tempo determinato.

Art. 3.

Il licenziamento del lavoratore nei periodi di cui al precedente articolo può avvenire unicamente per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o per giustificato motivo, come previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e con i limiti e gli obblighi di cui agli articoli 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 4.

Il giovane durante il periodo di tirocinio in attività agricole, amministrative, tecni-

che, sociali, artistiche e culturali è tutelato in particolare dalle norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e del successivo regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e, se minore degli anni 18, anche dalle norme della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 5.

Le aziende assuntrici devono garantire lo svolgimento pratico dell'attività del tirocinante sotto il controllo e con l'assistenza di personale dirigente o impiegatizio qualificato.

Art. 6.

È ammessa la richiesta nominativa dei tirocinanti per le aziende che occupino non più di dieci dipendenti e nella misura del 50 per cento dei tirocinanti da assumersi per le aziende con un numero di dipendenti superiore a venti unità.

Art. 7.

Il trattamento economico dei tirocinanti è pari a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli impiegati e tecnici di prima assunzione.

Durante il periodo di tirocinio le aziende assuntrici provvedono al versamento dei contributi in favore dei tirocinanti com'è previsto per gli apprendisti.

Art. 8.

Ove le aziende assuntrici utilizzino i tirocinanti in mansioni diverse dal rapporto di tirocinio, i responsabili delle stesse sono tenuti al pagamento dei normali contributi per il periodo di irregolarità accertato e sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000 per ogni tirocinante per il quale fosse accertata l'infrazione.

Art. 9.

Gli Uffici di collocamento non potranno rilasciare l'autorizzazione alle aziende per la assunzione di lavoratori che siano chiamati a sostituire, al termine del periodo di tirocinio, il giovane tirocinante a meno che non si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge (giusta causa).

Art. 10.

La vigilanza per l'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.